

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO – FINANZIARIA  
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  
PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019**

**PARTE I – INDICAZIONI GENERALI**

Ai sensi dell'art. 40, comma 3 – sexies del D.Lgs. 165/2001 "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1".

La stesura del presente documento è stata pertanto predisposta secondo le indicazioni fornite dagli allegati "schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e "schema standard di relazione illustrativa" alla circolare n. 25 del 19.7.2012 del M.E.F. – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, elaborata d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

La **RELAZIONE ILLUSTRATIVA, parte II** del presente documento, è composta da due moduli:

1. illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autocertificazione relative agli adempimenti della legge – scheda 1.1;
2. illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi; altre informazioni utili).

La **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA, parte III** del presente documento, è composta da quattro moduli:

1. costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;
2. definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;
3. schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente;
4. compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

**PARTE II – RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**MODULO 1 – SCHEDA 1.1**

**Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge**

<b>Data di sottoscrizione</b>	Preintesa: 13 dicembre 2019 Contratto: _ dicembre 2019
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	Anno 2019
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):            Presidente: Segretario Generale            Componente: Vice Segretario Generale            Componente: Responsabile Servizi Risorse umane e finanziarie</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):            CGIL-FP – CISL-FP – UIL-EE.LL.            Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):            CGIL-FP – CISL-FP</p>
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale non dirigente
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventuale integrazione della componente variabile di cui al comma 3 dell'art. 67 CCNL 21/5/2018</li> <li>- Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1, fra le diverse modalità di utilizzo</li> <li>- Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance</li> <li>- Premio legato alla performance organizzativa</li> <li>- Premio legato alla performance individuale</li> <li>- Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche</li> <li>- Individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis</li> <li>- Criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies</li> <li>- Criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva (art. 7 comma 4 lett. g)</li> <li>- Correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa</li> <li>- Linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro</li> <li>- Elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2</li> <li>- Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare</li> <li>- Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa</li> <li>- Welfare integrativo</li> </ul>

<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo, Collegio dei Revisori in data _____
		Nessun rilievo
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009, con delibera della Giunta camerale n. n. 24 del 14.3.2019, successivamente aggiornato con delibera 113 del 3.10.2019
		È stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con delibera della Giunta camerale n. 4 del 5.2.2019
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009
	La Relazione della Performance, approvata con delibera della Giunta camerale n. _____, è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009	
<b>Eventuali osservazioni</b>		

## MODULO 2 Illustrazione dell'articolato del contratto

### a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo (il testo del C.C.D.I. viene allegato al presente documento, del quale è parte integrante)

Con delibera n. 147 del 5/12/2019 la Giunta ha quantificato le risorse aggiuntive discrezionali e dettato le linee di indirizzo per la definizione della consistenza del fondo risorse decentrate anno 2019 del personale anche di qualifica dirigenziale, oltre che definito le direttive che la delegazione di parte datoriale ha dovuto osservare durante le trattative.

In data 13/12/2019, la delegazione trattante di parte pubblica e le delegazioni di parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (CCI) per il triennio 2019-2021. Tale ipotesi d'intesa ha per oggetto quasi tutte le materie demandate alla contrattazione decentrata dal CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ricevuta l'ipotesi di CCDI 2019-2021 accompagnata dalla Relazione Tecnico-Finanziaria e la Relazione Illustrativa dell'ipotesi di CCDI (datata 19/12/2019) ha provveduto all'effettuazione del controllo di cui all'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 in data 19.12.2019, rilasciando apposito parere positivo allegato alla presente. Si tratta del primo accordo integrativo normativo contrattato dopo l'entrata in vigore del nuovo CCNL del 21/05/2018.

Di seguito il riepilogo dell'ipotesi di accordo.

**PREMESSA** – E' parte integrante dell'Accordo. Si stabilisce che l'obiettivo dell'intesa è la valorizzazione del ruolo dei dipendenti della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

**Articoli 1-2** – Riguardano rispettivamente l'ambito di applicazione, la durata e la decorrenza del CCI 2019-2021.

**Articolo 3** – Si stabilisce che, accertata la capacità di spesa, l'integrazione della componente variabile di un importo al massimo pari all'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota relativa alla dirigenza) avvenga solo se, e nella misura in cui, si rispetti la compatibilità dell'entità delle risorse decentrate previste con i limiti di bilancio e nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme in vigore o da disposizioni che potrebbero sopravvenire nel corso di validità del presente accordo;

**Articolo 4** - Si definiscono i criteri in base ai quali procedere alla ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione (stabili e variabili). Alcuni istituti economici previsti dalla normativa vigente devono trovare finanziamento tra le risorse stabili (progressioni economiche storiche, indennità di comparto, indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa e nuove progressioni economiche).

**Articolo 5** – Detta i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance.

La quota di risorse destinata alla Performance viene ripartita per il 60% alla Performance organizzativa (Fondo "A") e per il 40% alla Performance individuale (Fondo "B"). La valutazione della Performance del personale andrà realizzata in considerazione degli obiettivi annuali già assegnati entro il primo trimestre e in corso d'anno, sulla base del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance. La corresponsione dei premi legati alla performance organizzativa e individuale.

**Articolo 6** – Detta i criteri di attribuzione del premio legato alla performance organizzativa. Si prevedono distinte fasce di punteggio cui corrispondono diverse percentuali di premio erogabile, riduzioni in base al numero di assenze effettuate (con una tolleranza massima di 45 giorni su 365 giorni solari).

**Articolo 7**- Detta i criteri di attribuzione della performance individuale. Il premio legato alla performance individuale sarà erogabile qualora la scheda di valutazione (performance individuale) riporti un valore almeno pari a 30/70esimi. La quota erogabile terrà conto del numero di assenze effettuate e del servizio effettivamente reso. Alla performance individuale è legata la maggiorazione del premio che spetterà a non più del 10% del personale che abbia ottenuto una valutazione rientrante nella fascia di punteggio più alta (63-70).

**Articolo 8** – Si stabiliscono i criteri per l'attribuzione delle nuove progressioni economiche orizzontali, ossia i criteri per accedere alla selezione e i criteri per la collocazione in graduatoria individuando anche sistemi di armonizzazione tra i sistemi di valutazione presenti nelle Camere accorpate e in Riviere di Liguria.

**Articolo 9** - Viene rivista la disciplina delle "indennità condizioni lavoro" alla luce del nuovo dettato normativo (art. 70-bis CCNL 21/05/2018). Viene individuata al momento una sola indennità che remunera lo svolgimento di attività implicanti il maneggio di valori che potrà variare da un minimo di € 1 ad un massimo di € 2 a giornata.

**Articolo 10** - Si stabiliscono i criteri per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità.

**Articolo 11** – Si rinvia ad appositi disciplinari l'eventuale riconoscimento di trattamenti economici accessori di cui all'art. 68, comma 2, lettera g), del CCNL 21.5.2018.

**Articolo 12** – Si prevedono i criteri di correlazione tra la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative ed i particolari compensi aggiuntivi previsti da specifiche disposizioni di legge dovuti alle medesime posizioni.

**Articolo 13** - Si stabilisce che ai dipendenti deve essere garantito un adeguato grado di aggiornamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la formazione (anche specifica) e l'informazione periodica.

**Articolo 14** - Si individuano le "gravi e documentate situazioni familiari" che consentono l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale dal 25% al 35%, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e contrattuale vigente .

**Articolo 15** - Oltre alle fasce di flessibilità oraria valide per tutti i dipendenti, possono essere previste forme di flessibilità oraria ulteriori ai dipendenti che si trovano in particolari situazioni personali, sociali o familiari.

**Articolo 16** – Si stabiliscono i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. Per l'anno 2019 si prevede che qualora vi sia la disponibilità delle risorse, la retribuzione di risultato verrà riconosciuta nella misura massima del 25% della retribuzione di posizione attribuita.

**Articolo 17** – Si stabiliscono i criteri generali cui dovrà ispirarsi il welfare aziendale e si prevede che con successiva regolamentazione, da definire entro marzo 2020, saranno stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dello stesso.

## **b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse**

1. *Indennità di comparto*: importi stabiliti dall'art. 33 comma 4 del C.C.N.L. 22/1/2004 e s.m.i.; tali importi sono al netto della quota a carico del bilancio;
2. *Indennità ex 8<sup>a</sup> qualifica funzionale*: trattasi di indennità prevista dall'art. 37, 4° co. del C.C.N.L. 6/7/1995 al personale della ex 8<sup>a</sup> q. f. che ne beneficiava alla data di sottoscrizione del C.C.N.L. e che non sia stato investito di un incarico di posizione organizzativa (importo riconosciuto ad una unità di personale trasferita in mobilità);

3. *Progressioni economiche nella categoria*: gli importi si riferiscono alle progressioni di carriera effettuata dal personale dipendente ai sensi dell'art. 17, comma 2, del C.C.N.L. 1/4/1999. Tale voce è inserita al netto delle variazioni avvenute con i contratti successivi che restano a carico del bilancio. Si sommano alle progressioni economiche "storiche" le P.E.O. riconosciute nell'anno;
4. *Compensi per specifiche responsabilità*: attribuiti in relazione ai criteri di cui all'art. 10 del CCDI;
5. *Indennità maneggio valori*: indennità corrisposte ai sensi dell'art. 9 del CCDI;
6. *Premi correlati alla performance*: si tratta delle somme destinate alla produttività ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del CCDI.

**c) Effetti abrogativi impliciti**

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

**d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità**

Si attesta che le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità, in quanto al personale si applicano le metodologie di valutazione che sono state definite con l'adozione del S.M.V.P.. A tale proposito, la Camera di Commercio Riviere di Liguria nel corso del 2017 ha completato gli allegati al predetto Sistema, tra cui figurano le schede di valutazione individuale.

**e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche**

Si attesta che le progressioni economiche orizzontali previste per il 2019 e finanziate con apposite risorse destinate nel Fondo risorse decentrate 2019 saranno attribuite con procedura selettiva. Sono previsti dei criteri di accesso alla selezione che terranno conto, tra le altre cose, del risultato della performance individuale, dell'esperienza acquisita e delle eventuali sanzioni disciplinari ricevute.

Le progressioni economiche sono coerenti con le disposizioni normative in materia di meritocrazia e premialità previste dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i e dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i..

**f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della performance)**

Come previsto dal S.M.V.P., l'utilizzazione delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo del personale è direttamente correlata al conseguimento di obiettivi specifici definiti nel Piano della Performance 2019, approvato con la deliberazione della Giunta camerale n. 24 del 14.3.2019. Con delibera 113 del 3.10.2019, la Giunta camerale ha preso atto del monitoraggio e modificato conseguentemente il Piano della performance 2019, con il conseguente impatto sugli obiettivi assegnati al Segretario Generale e all'intera struttura camerale.

Gli obiettivi individuati impattano essenzialmente sul miglioramento e sull'ampliamento dei servizi offerti agli stakeholder esterni e interni, identificabili con l'utenza in generale, ma anche con i fornitori, gli interlocutori istituzionali e le risorse umane dell'Ente e sulla razionalizzazione dei costi e delle procedure in termini di efficacia, efficienza, economicità e tempistica.

**g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili**

Nessuna

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

### **MODULO 1**

#### **Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 comma 3-sexies D. Lgs 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n. 25 del 19 luglio 2012, e successivamente aggiornati con apposite Note applicative pubblicate il 12 marzo 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art. 21 comma 2 D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente.

A seguito della sottoscrizione, in data 21 maggio 2018, del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 la nuova disciplina contrattuale di riferimento per la costituzione del fondo risorse decentrate è contenuta nell'art. 67, il quale riscrive dettagliatamente l'assetto organico delle voci di composizione delle stesse continuando a distinguerle in risorse stabili e risorse variabili, con le medesime caratteristiche rispettivamente di certezza/continuità e di eventualità già definite in precedenza, e disapplica tutte le discipline dei precedenti CCNL in materia di fondi risorse decentrate, fatte salve quelle espressamente richiamate dalle nuove disposizioni.

La prima novità è rappresentata dal fatto che, a decorrere dall'anno 2018, tutte le risorse stabili dell'anno 2017, come definitivamente certificate dall'organo di revisione, comprensive di quelle a finanziamento del fondo delle progressioni economiche e degli importi dell'indennità di comparto a carico del fondo, devono essere inglobate in un Unico Importo Consolidato (art. 67 comma 1), decurtate delle risorse destinate nel 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, i cui importi non saranno più a carico del fondo ma dovranno essere imputati a carico del bilancio dell'ente (art. 15 comma 5). Rimane acquisito nell'Unico Importo Consolidato, come chiarito anche dall'Aran con il parere CFL15 del 9 ottobre 2018, la quota parte delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota della dirigenza, che non siano state utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di "Alta Professionalità".

L'Unico Importo Consolidato così determinato resta confermato con le stesse caratteristiche anche negli anni successivi e viene incrementato ulteriormente con nuove risorse stabili come specificamente individuate dal contratto stesso (art. 67 comma 2).

Gli enti possono poi alimentare il fondo di parte stabile con importi variabili di anno in anno, con le modalità e le procedure stabilite dal medesimo ccnl (art. 67 comma 3).

Sono altresì rese disponibili eventuali risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti (art. 68 comma 1).

Infine il ccnl dispone chiaramente che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa deve comunque



avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, cioè del tetto di riferimento dell'anno 2016 (art. 67 comma 7).

Al fine di determinare le risorse annualmente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa occorre decurtare dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali di progressione economica in godimento dal personale, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004).

Di seguito si procede con la definizione ed illustrazione delle risorse decentrate per l'anno 2019.

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel comparto Regioni Autonomie Locali, è stato costituito, in via provvisoria, con determinazione del Segretario Generale n. 86 del 19.12.2019 sulla base dei criteri e delle linee guida approvate dalla Giunta della Camera di Commercio Riviera di Liguria con delibera 5.12.2019.

Di seguito viene riportato l'ammontare complessivo delle risorse:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	437.817,37
Risorse variabili	168.302,07
Residui anni precedenti	-
<b>Totale</b>	<b>606.119,43</b>

### **Sezione I – risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità**

Il comma 1 dell'art. 67 consolida in un unico importo le risorse stabili derivanti dalla precedente disciplina (art. 31 comma 2 CCNL 22/1/2004) relative all'anno 2017.

Questo unico importo consolidato (UIC) deve essere quantificato al netto delle risorse destinate nel 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e delle risorse previste dall'art. 32 comma 7 del CCNL 22.01.2004 pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 (esclusa la quota relativa alla dirigenza) qualora nel 2017 queste risorse siano state utilizzate per gli incarichi di alta professionalità.

Tale importo unico consolidato ammonta ad € 417.771,32.

Più nel dettaglio, confluiscono nelle risorse stabili quelle derivanti dall'applicazione:



DESCRIZIONE	2017
<b>Risorse stabili</b>	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	397.144,83
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	39.641,12
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	17.045,87
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	21.309,05
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011	104.521,84
	579.662,71

Le risorse stabili vengono incrementate di € 13.428,61 pari all'importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato prima del 2017, non conteggiato nei precedenti Fondi, come di seguito dettagliato:

<b>TERRUSSO ELENA</b>	cessata dal 1° luglio 2010	€	1.360,19
<b>PERICLE ROSANGELA</b>	cessata dal 1° settembre 2010	€	2.795,91
<b>ZERBONE LINO</b>	cessato dal 1° settembre 2010	€	2.147,47
<b>DE GIOVANNI RENZO</b>	cessato dal 1° gennaio 2012	€	2.643,03
<b>DE GIOVANNI ENNIO</b>	cessato dal 1° ottobre 2016	€	2.147,47
<b>GUARINO LUCIANA</b>	cessata dal 1° ottobre 2016	€	2.334,54
		€	13.428,61

RISORSE PARTE FISSA		
ARTICOLO 67 CCNL 21.5.2018	TIPOLOGIA	IMPORTO
COMMA 1		579.662,71
	retribuzione individuale di anzianità del personale cessato prima del 2017, non conteggiato nei precedenti Fondi	13.428,61
	(a detrarre) risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2017 per i titolari di p.o. e le a.p. (incluso lo 0,20% monte salari 2001 destinato alle alte professionalità)	-175.320,00
<b>IMPORTO UNICO CONSOLIDATO EX COMMA 1</b>	risultante dalla somma algebrica degli importi sovrastanti	417.771,32

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 67 del nuovo Contratto, che regola gli altri elementi di composizione del Fondo che vanno ad integrare sempre la parte stabile dello stesso rimanendo però distinti dall'importo unico consolidato (UIC), le risorse stabili vengono incrementate di € 46.920,04:

COMMA 2 LETT. A): importo su base annua, pari a € 83,20 per ogni unità di personale destinataria del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019. Il personale in servizio alla data del 31/12/2015 è di 124 dipendenti (tutti a tempo indeterminato ed esclusi i dirigenti). L'importo individuato risulta quindi pari ad € 10.316,80.

COMMA 2 LETT. B): importo pari alle differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra posizione economica iniziale e posizioni economiche successive di ogni categoria. Con riferimento a questo importo, l'Ente si è adeguato alle indicazioni fornite da Unioncamere in un documento (aggiornato al 4 luglio 2018) con il quale sono stati forniti chiarimenti a specifici quesiti (FAQ) attinenti l'applicazione del nuovo CCNL, ed in particolare l'indicazione in merito al computo del personale part-time in proporzione all'orario svolto ai fini del conteggio dell'incremento dei suddetti differenziali delle progressioni economiche ai sensi dell'art. 67, comma 2 lett. b) del nuovo 4 CCNL, in conformità della previsione dell'art. 9 del D.Lgs 81/2015, salvo ovviamente l'eventuale contrario avviso dell'Aran o del MEF. L'importo individuato già nel Fondo risorse decentrate del 2019 è pari ad € 10.854,85.

COMMA 2 LETT. C): importi relativi alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio (comprensivo di tredicesima mensilità). L'importo confluisce dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. La somma individuata nel Fondo risorse decentrate del 2018 (€ 3.330,45) viene nel 2019 incrementata di € 3.621,08 e si riferisce al personale cessato nel corso del 2018. Di seguito il dettaglio:

cessati	data cessazione	ria (a)	assegno personale non riassorbibile (b)	(a+b) annuale
Bragoli	01/10/2017	174,03	0	2.262,39
Pagano	19/12/2017	130,32	0	1.694,16
Di Alesio	23/07/2018	130,32		944,62
Fabiani	21/05/2018	55,22	4,61	301,39
Mauro	01/05/2018		4,61	19,96
Pennacchi	21/05/2018	75,23		378,96
Spano	28/09/2018	63,62		612,30
Spinosa	01/05/2018	165,82	4,61	737,75
				6.951,53

COMMA 2 LETT. E): € 26.424,88 per importi necessari, a regime, per trattamento accessorio personale trasferito, anche in ambito associativo o per delega/trasferimento di funzioni;

COMMA 2 LETT. G): € 2.688,77: importo corrispondente a stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario

- **Decurtazioni del fondo – parte fissa**

A seguito di quanto stabilito dal comma 456 dell'articolo unico della legge n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) vengono storicizzate, a partire dal 2015, le decurtazioni operate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale).

Queste decurtazioni permanenti vengono inserite, per effetto della Circolare n. 13/2016 della Ragioneria Generale dello Stato, tra le risorse fisse del Fondo 2018 della CCIAA

Riviere di Liguria. Il valore complessivo ammonta ad € 37.190,79 ed è la medesima somma inserita nel Fondo 2016 della ex CCIAA della Spezia. La voce non è stata invece quantificata nei Fondi delle ex Camere di Imperia e Savona non ricorrendone i presupposti.

Il valore complessivo delle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità per l'anno 2019 – definito in **€ 437.817,37** al netto delle decurtazioni permanenti di parte fissa – deve essere prioritariamente destinato alla corresponsione di quei compensi che abbiano anch'essi carattere di continuità e stabilità ovvero, come chiarito nella dichiarazione congiunta n. 19 al CCNL 22.01.2004, al finanziamento:

- delle progressioni economiche orizzontali;
- dell'indennità di comparto, per la parte che rimane a carico del fondo;
- delle indennità delle posizioni organizzative, inclusa l'indennità di risultato;
- delle posizioni di alta professionalità, ove istituite.

### **Sezione II – risorse variabili**

Le risorse variabili sono caratterizzate da incertezza, eventualità e variabilità nel tempo e, pertanto, non possono essere consolidate ma devono essere determinate annualmente. La quantificazione delle risorse variabili avviene sulla base delle fonti di finanziamento individuate e richiamate in dettaglio dall'art. 67, comma 3 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 stipulato in data 21/05/2018.

Le risorse variabili risultano scomponibili essenzialmente in due aggregati:

- ✓ risorse variabili di natura non discrezionale, risultanti dall'applicazione puntuale delle disposizioni contrattuali;
- ✓ risorse variabili discrezionali, le quali necessitano di un apprezzamento dell'organo di direzione politica (Giunta) in ordine ad eventuali risorse aggiuntive necessarie per sostenere politiche di incentivazione del personale. Per quanto riguarda queste ultime risorse, la Giunta camerale, con deliberazione n. del 5/12/2019, nell'ambito delle direttive alla delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata, per l'anno 2019, valutata l'entità e la composizione del fondo nonché gli obiettivi di produttività contenuti nel Piano della performance 2019, ha deciso di procedere all'integrazione del fondo con le risorse aggiuntive di cui all'art. 67, comma 4 e comma 5, lett. b) (ex artt. 15 comma 2 e comma 5 C.C.N.L. 01/04/1999), destinando allo scopo € 145.000,00. Ciascun progetto/iniziativa è dotato di un set di indicatori e target finalizzati alla misurazione del livello di attuazione/raggiungimento dei singoli programmi di attività, ai quali sarà correlata anche la corresponsione dei premi legati alla performance.

Le risorse variabili risultano scomponibili in due aggregati in funzione della successiva applicazione dei vincoli introdotti dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 (tetto 2016):

- risorse variabili soggette al limite
- risorse variabili non soggette al limite.

La suddivisione tra i due aggregati è stata fatta sulla base delle voci escludibili come precisate nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché dagli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti:

- economie del fondo risorse non utilizzate dall'anno precedente e rinviate all'anno successivo, in quanto rappresentano un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate (rientrano anche le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente)
- risorse derivanti da incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" (individuale e collettivo), da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione.

Le voci del Fondo 2016 che non rilevano ai fini della quantificazione del limite 2016 e che quindi sono state escluse, sono le voci non assoggettate ai vincoli secondo la previgente normativa. Considerato che la disposizione di cui all'art. 23 sopra richiamata, è proposta nello stesso stile di cui all'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, si sono incluse/escluse le medesime voci utilizzate anche negli anni pregressi. Per la loro individuazione si è tenuto conto di quanto indicato in alcune Circolari del Ministero dello Sviluppo Economico (MEF) - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) di seguito elencate, che individuano gli istituti da non considerare per il rispetto del vincolo di cui all'art. 9 comma 2/bis del DL 78/2010:

- ✓ Circolare MEF n. 12 del 15/04/2011 dove, a pagina 4, nello spiegare come eventualmente ricondurre il fondo costituito per gli anni 2011/2012/2013 al limite del Fondo determinato nel 2010, cita testualmente: *"Rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità"*;
- ✓ Circolare MEF n. 16 del 02/05/2012, a pagina 129, elenca gli istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell'art. 9 comma 2-bis, e quindi:
  - a. incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi", incarichi che sono da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione (esempi citati: risorse trasferite all'Amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, le risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011, gli incrementi del fondo realizzati con risorse dell'Unione Europea, ove consentito dalla normativa contrattuale di livello nazionale);
  - b. per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni, i proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell'art. 43 comma 3 della Legge n. 449/1997;
  - c. le risorse, non utilizzate, del Fondo dell'anno precedente e rinviate all'anno successivo (se contrattualmente previsto);
  - d. i compensi professionali degli avvocati in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione;
- ✓ Circolare MEF 21/2013, pagina 140;
- ✓ Circolare MEF 15/2014, pagina 138.

Recentemente due deliberazioni della Corte dei Conti (Liguria n. 105/2018 e Friuli Venezia Giulia n. 40/2018) sono nuovamente intervenute sulla materia andando a delineare il quadro generale dei requisiti che le varie fattispecie di attività svolte dalle Amministrazioni devono possedere al fine di considerare le integrazioni del fondo risorse decentrate al di fuori dei vincoli posti nel tempo dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale, anche di natura accessoria. In particolare i requisiti individuati attengono a:

- copertura finanziaria tramite finanziamenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto che permetta alle Amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti
- copertura delle ulteriori spese che l'Amministrazione deve eventualmente sostenere
- vincolo di destinazione per remunerare il personale coinvolto in tali attività.

Infine sulla base del documento Unioncamere, trasmesso in data 8 ottobre 2018 e successivamente aggiornato in data 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente le linee di indirizzo su “Fondo risorse decentrate nelle Camere di commercio: costituzione ed utilizzo” nonché lo schema di costituzione ed utilizzo delle risorse, le voci di natura variabile da escludere dal confronto sono le seguenti:

- art. 67 comma 3 lett. a): introiti derivanti dall'art. 43 L. 449/1997, nei limiti procedurali e quantitativi previsti nello stesso articolo, secondo le causali introdotte dall'art.4 comma 4 CCNL 5.10.2001
- art. 67 comma 3 lett. b): risparmi conseguiti per effetto di piani di razionalizzazione
- art. 67 comma 3 lett. c): risorse previste da specifiche disposizioni di legge
- art. 67 comma 3 lett. e): risparmi di straordinario anno precedente
- art. 68 comma 1 ultimo periodo: risparmi risorse stabili non utilizzati in anni precedenti.

Le risorse variabili di cui sopra verranno quantificate a seguito della chiusura del bilancio 2019. Di seguito si riporta il dettaglio delle voci di finanziamento di natura variabile riferite all'anno 2019 già quantificate:

- a) frazioni ria personale cessato infrannualmente nel 2018, non corrisposte in tale anno, € 3.557,54:

cessati	data cessazione	ria (a)	assegno personale non riassorbibile (b)	(a+b) annuale
Di Alesio	23/07/2018	130,32		749,54
Fabiani	21/05/2018	55,22	4,61	476,40
Mauro	01/05/2018		4,61	39,97
Pennacchi	21/05/2018	75,23		599,03
Spano	28/09/2018	63,62		214,76
Spinosa	01/05/2018	165,82	4,61	1.477,84
				3.557,54

- b) risorse integrative nel limite dell'1,2% monte salari 1997: € 34.159,97.  
 Con riferimento a questa fattispecie, la Giunta camerale, con la citata delibera n. 147, stabilisce che tale importo possa essere reso disponibili secondo il seguente criterio:

% di realizzazione complessiva	% di risorse
--------------------------------	--------------

degli obiettivi	aggiuntive erogabili
Oltre il 90%	100%
Fra l'80% e il 90%	90%
Fra il 65% e il 79%	75%
Fra il 50% e il 64%	50%
Sotto il 50%	0%

Le risorse variabili sono determinate in via provvisoria in € 182.717,51. In applicazione di quanto previsto dalla citata delibera della Giunta camerale n. 147/2019, in sede di consuntivo potranno essere incrementate, sulla base degli incassi registrati dall'Ente.

### **Sezione III – eventuali decurtazioni del fondo**

Nel costituire il fondo integrativo 2019 si è tenuto conto delle vigenti misure di contenimento in materia di contrattazione integrativa.

A parte la decurtazione permanente di cui all'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 inserita tra le risorse fisse e descritta nella Sezione I, l'ulteriore riduzione del Fondo 2019 deriva dall'applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che nell'abrogare dal 1° gennaio 2017 l'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 stabilisce che a decorrere dalla stessa data "*l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 .... (omiss)....*". Il trattamento accessorio dell'anno 2016 diviene quindi il limite da non superare per gli anni futuri, a partire dal 2017.

L'ammontare delle risorse accessorie da assoggettare al vincolo viene determinato tenendo conto:

- delle nuove disposizioni contenute nell'art. 67 comma 7 CCNL 21.5.2018 in ordine all'applicazione del vincolo sull'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate dell'anno e su quelle destinate a carico del bilancio, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del medesimo CCNL, al Fondo Posizioni Organizzative
- della recente deliberazione Corte dei Conti Lombardia n. 356 del 17 dicembre 2018 con la quale è stato chiarito che anche il fondo per lavoro straordinario deve essere assoggettato al vincolo in esame e pertanto rientra nel limite del trattamento accessorio complessivo che non deve superare il corrispondente importo dell'anno 2016
- della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL e della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018, in base alle quali gli incrementi di natura stabile introdotti dal rinnovo contrattuale non sono assoggettabili al limite 2016
- delle medesime indicazioni fornite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché degli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti in ordine alle voci "escludibili"
- nonché delle indicazioni contenute nel documento Unioncamere, aggiornato al 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico, ed esposte nella sezione precedente.

L'applicazione del vincolo sull'ammontare delle risorse accessorie così determinato, comporta la decurtazione di € 14.415,44, come di seguito verificata:

Risorse fisse soggette al limite (al netto della decurtazione permanente 2014)	416.645,71
Risorse variabili soggette al limite	182.717,51
Fondo Posizioni Organizzative (a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 15 c. 5)	175.320,00
Fondo straordinario	48.458,00
<b>Totale da assoggettare al vincolo art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017</b>	<b>823.141,22</b>
Risorse decentrate costituenti il limite 2016 (come risultanti da ultimo dalla ricognizione effettuata con determinazione del S.G. n. 30 del 14 maggio 2018)	760.267,78
Fondo Straordinario 2016 (stanziamenti di bilancio conto 321003)	48.458,00
Limite anno 2016	808.725,78
Decurtazione	-14.415,44

#### **Sezione IV – sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Risorse stabili (totale sezione I) al netto della decurtazione permanente anno 2014 di cui all'art. 1 c. 456 L. 147/2013	437.817,37
Risorse variabili (totale sezione II) al netto della decurtazione quantificata nella sezione III pari a € 14.415,44	168.302,07
<b>Totale fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>606.119,43</b>

#### **Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Voce non presente

### **MODULO 2**

#### **Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa**

#### **Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione**

<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>
Art. 33 CCNL 22.1.2004	indennità di comparto	59.042,52
Art. 37, c. 4 CCNL 6.7.1995	indennità al personale ex 8 <sup>^</sup> q.f. che ne beneficiava alla data di sottoscrizione del C.C.N.L. e che non sia investito di un incarico di posizione organizzativa	774,72
Art. 5 CCNL 31.3.1999	progressioni orizzontali "storiche"	263.239,86
<b>Totale</b>		<b>322.282,38</b>

#### **Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo**



Descrizione(*)		Importo
Art. 17, c. 2, lett. A)	compensi produttività organizzativa e individuale	
Art. 5 CCNL 31.3.1999	progressioni orizzontali "nuove"	
Art. 17, c. 2, lett. F)	indennità specifiche responsabilità, secondo i criteri stabiliti dai CCDI 2016 delle accorpate Camere	
Art. 17, c. 2, lett. D) CCNL 1.4.1999	indennità maneggio valori personale	
<b>Totale</b>		<b>283.837,05</b>

(\*) dove non è indicato il riferimento è al C.C.N.L. 1.4.1999 e s.m.i.

### **Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

Voce non presente

### **Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

Descrizione	Importo
Destinazioni non regolate dal contratto	322.282,38
Destinazioni regolate dal contratto	283.837,05
Eventuali destinazioni da regolare	--
<b>Totale fondo</b>	<b>606.119,43</b>

### **Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Voce non presente

### **Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

- a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Nell'ambito delle risorse stabili che ammontano complessivamente a € 437.817,37 trovano integralmente copertura le risorse destinate ad utilizzi di natura certa e continuativa (progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità al personale ex 8<sup>a</sup> q. f.). Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

- b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici**

L'utilizzazione delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo del

personale (compensi di produttività) è direttamente correlata al conseguimento di obiettivi specifici individuati nel Piano della performance 2019, approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 24 del 14.3.2019, successivamente aggiornato con delibera n. 113 del 3.10.2019.

A seguito dell'approvazione di tale Piano, gli obiettivi, la cui realizzazione costituisce presupposto per l'erogazione della retribuzione di risultato a Segretario Generale, Dirigenti e Titolari di posizione organizzativa e per l'erogazione dei compensi di produttività al personale, sono stati assegnati al personale.

I fattori che determinano la commisurazione del compenso sono stati esposti nella Relazione illustrativa (Parte II – modulo 2, lett. d). Il grado di realizzazione di specifici obiettivi di miglioramento unitamente alla valutazione della performance organizzativa e della valutazione dell'apporto qualitativo e del comportamento organizzativo determinano il coefficiente di produttività individuale che costituisce il parametro che, collegato alle risorse complessive disponibili, commisura il trattamento economico.

**c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)**

I "Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche" di cui all'art. 8 del CCDI 2019 sono improntati al rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

**MODULO 3**

**Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2018</b>
Risorse stabili (al netto delle decurtazioni)	437.817,37	423.879,48
Risorse variabili	168.302,07	226.621,55
<b>Totale</b>	<b>606.119,43</b>	<b>650.501,03</b>

**MODULO 4**

**Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

Le voci del fondo sopra descritte, imputate per intero al conto 321006, sono state previste nel preventivo economico 2019 approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 20.12.2018.

Pertanto il sistema contabile è strutturato in modo da garantire in sede di previsione di spesa la copertura nei limiti di quanto espresso dal fondo per le voci quantificate nel precedente Modulo I – parte III.

***Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato***

Il limite di spesa del fondo 2016 è stato rispettato.

***Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo***

Il totale del fondo, come determinato in via definitiva con determina del Segretario Generale n. 86 del 19.12.2019, è interamente coperto, per la parte di competenza, con l'imputazione al conto 321006.

Si precisa che la quota parte del fondo risorse decentrate non ancora pagato a fine anno 2019 (comprensivo delle risorse aggiuntive), considerato entro i limiti del 2016, verrà accantonato, al conto 244000 – Debiti verso il personale, nell'ambito delle scritture di chiusura del bilancio 2019.

Savona, 19/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

(dottor Stefano Senese)